

Novità fiscali

SUPSI

9/2026



DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

Trading bots, digital assets and taxation

432

Jessica Carvalho França

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E DELL'UE

Recenti sviluppi OCSE in tema di scambio di informazioni
concernenti gli immobili

443

Alessandro Turina

Crypto Tax 2026: Italia e Svizzera, due modelli a confronto

452

Monica Fior

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

Cripto-attività e sostanza economica: tra sostenibilità
imprenditoriale e domicilio fiscale

460

Monica Fior

La qualificazione fiscale del sovrapprezzo nel caso di vendita
di azioni al proprio datore di lavoro

466

Gabriele Lo Conte

La nozione di prestito simulato secondo il Tribunale federale

470

Samuele Vorpe

La competenza territoriale in materia di imposta federale diretta
nei conflitti intercantonali

478

Samuele Vorpe

Crypto Tax 2026: Italia e Svizzera, due modelli a confronto

Aliquota del 33% in Italia dal 2026 ed esenzione delle plusvalenze nella sostanza privata in Svizzera: evoluzione normativa e prospettive fiscali



Monica Fior

Bachelor in Economia e Management
CAS in Fondamenti di diritto tributario
CAS in Diritto tributario internazionale
Fiduciaria commercialista
Fiduciaria Ortelli SA, Lugano

L'evoluzione della regolamentazione fiscale sulle criptovalute vede profonde differenze tra l'Italia e la Svizzera, delineando scenari opposti per investitori e aziende del settore. Il sistema fiscale italiano ha recentemente modificato il regime impositivo, prevedendo, a decorrere dal 2026, un'aliquota ordinaria del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, oltre a specifici obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale, tra cui l'inclusione delle cripto-attività nel quadro RW del Modello Redditi PF, con l'applicazione delle relative sanzioni in caso di omissioni o irregolarità. La Svizzera, al contrario, presenta un regime fiscale differente, nel quale le plusvalenze realizzate dagli investitori nell'ambito della gestione della sostanza privata sono esenti dall'imposta sul reddito ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LIFD. Le criptovalute detenute nella sostanza privata sono considerate elementi della sostanza mobiliare e assoggettate all'imposta cantonale sulla sostanza, secondo le aliquote applicabili nel Cantone e nel Comune di domicilio dell'investitore. Per i trader professionali, invece, le plusvalenze sono imponibili come reddito ordinario, secondo criteri applicabili alla distinzione tra gestione della sostanza privata e attività professionale, definiti dalla Circolare AFC n. 36. Il confronto evidenzia, pertanto, differenze significative tra i due ordinamenti sia sotto il profilo dell'imposizione sia con riferimento agli adempimenti fiscali, che possono incidere sulle valutazioni degli investitori e degli operatori del settore. In tale contesto, la Svizzera e, in particolare, il Canton Zugo (Crypto Valley) hanno sviluppato un ecosistema particolarmente attivo nel settore blockchain e delle cripto-attività. Il contributo ricostruisce l'evoluzione normativa dei due ordinamenti, esamina la prassi delle autorità fiscali e di vigilanza e mette a confronto gli effetti delle diverse discipline. Particolare attenzione è dedicata alla distinzione tra gestione privata e attività lucrativa indipendente, agli obblighi dichiarativi e alla rilevanza del domicilio fiscale effettivo.

B. La Legge di bilancio 2023	454
C. La Legge di bilancio 2025	455
D. La Legge di bilancio 2026	456
III. La tassazione delle criptovalute in Svizzera	456
A. La Circolare AFC n. 36	456
B. La prassi del Canton Ticino	456
C. La guida della FINMA	457
D. Il documento di lavoro dell'AFC	457
E. La guida della CSI	458
IV. Il confronto tra i due regimi fiscali	458
V. Le implicazioni della sentenza TF n. 9C_658/2023 del 21 marzo 2024	458
A. La doppia imposizione tra Ticino e Zugo	458
B. Le differenze nella gestione del domicilio fiscale in Svizzera rispetto all'Italia	459
VI. Conclusioni	460
A. La possibile migrazione fiscale di investitori e aziende	460
B. Le previsioni per il futuro	460

I. Introduzione

Nonostante l'ascesa continua dell'adozione nel mondo finanziario, le criptovalute rimangono un argomento poco conosciuto al grande pubblico a causa della mancanza di una comprensione diffusa, dovuta alla loro natura tecnica e alla rapidità con cui evolvono. A tale sviluppo tecnologico si affianca, tuttavia, un quadro normativo che, come si dirà nel prosieguo, si è a lungo presentato frammentario e incompleto, caratterizzato da interventi sporadici della prassi amministrativa e da significative incertezze interpretative^[1]. Solo negli ultimi anni si è assistito a un primo tentativo di sistematizzazione, in particolare con l'introduzione di una disciplina fiscale organica delle cripto-attività nell'ordinamento italiano ad opera della Legge di bilancio 2023, che ha fornito una definizione normativa e individuato

[1] PIETRO MASTELLONE, Redditi derivanti da operazioni in criptovalute: profili di fiscalità sostanziale e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti, in: Rivista Telematica di Diritto Tributario, del 22 dicembre 2021.

I. Introduzione	453
II. L'evoluzione della tassazione sulle criptovalute in Italia	454
A. La fase iniziale antecedente il 2023	454